

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 10 febbraio 2000, n. 736

Conferma T.A.R. Campania – Napoli: I Sezione, 8 aprile 1999, n. 992.

Il pericolo attuale di turbativa dell'ordine pubblico, inteso come sintesi di beni e valori sociali aventi rilievo primario, legittima l'adozione del provvedimento di rimozione del sindaco.

È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24, 51 e 97 e 113 della Costituzione, sotto il profilo dell'indeterminatezza della fattispecie astratta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 della legge 142/1990, in quanto, trattandosi di norma volta a sanzionare gravi illeciti, non ammette un'elencazione tassativa delle fattispecie sanzionate.

Omissis.

Con ricorso notificato il 12 ottobre 1998 il signor ... ha impugnato il decreto 18 luglio 1998 (e l'annessa relazione dirigenziale) con il quale il Ministro dell'Interno l'ha rimosso, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 142/1990, dalla carica di consigliere provinciale di ..., nella quale lo stesso era di recente subentrato in sostituzione di un consigliere dimissionario.

A sostegno del gravame ha dedotto le seguenti censure:

I) Illegittimità costituzionale dell'art. 40 legge 8 giugno 1990 n. 142 per violazione degli artt. 3, 24, 51, 97, e 113 della Cost., anche per l'uso distorto del potere discrezionale da parte del legislatore.

L'indeterminatezza della fattispecie astratta, associata alla assoluta mancanza di contraddittorio, rende l'applicazione dell'istituto di estrema pericolosità e costituzionalmente illegittimo.

II) Violazione dell'art. 7 L. 241/1990 della; L. 689/191; Mancanza di contraddittorio ed omessa partecipazione al procedimento.

Attesa la natura sanzionatoria della misura adottata, occorre la preventiva contestazione degli addebiti e comunque la partecipazione degli interessati al procedimento, anche in assenza di un'espressa previsione.

III) Violazione di legge: art. 40 legge 8 giugno 1990 n. 142.

Altro modo per superare i rilievi di incostituzionalità è quello di dare alla norma un'interpretazione di assoluto rigore, con la limitazione dei casi di rimozione a quelli previsti dall'art. 15 della legge n. 55/1990, apparendo di chiara evidenza che le previsioni di tale norma garantiscono sufficientemente l'ordine pubblico, la cui compromissione non appare concepibile al di fuori della commissione di reati allarmanti.

Ora, sulla scorta della interpretazione di estremo rigore della nozione "gravi motivi di ordine pubblico" elaborata dal T.A.R. di Napoli in recenti pronunce (IV Sez. n.ri 708/1995 e 410/1996, I Sez. n.ri 668/1997 e 1046/1997), è agevole rilevare che i fatti ascritti al ricorrente non vi possono rientrare.

IV) Sviamento di potere. Inesistenza dei fatti posti a base degli addebiti.

I fatti addebitati al ricorrente sono inesistenti, *sub iudice* e non verosimili.

4a) Con riferimento al decreto di scioglimento del Consiglio Comunale di ... e quindi alla sentenza che ha rigettato il relativo ricorso, la materia è *sub iudice*, essendo stato proposto appello.

4b) Quanto al procedimento penale pendente ed al provvedimento restrittivo adottato nei confronti del ricorrente, si esibisce l'ordine di carcerazione e la sentenza del Tribunale di Napoli in sede di riesame, sulla base dei quali vi è fondata aspettativa che all'esito del processo il ricorrente conservi la sua incensuratezza.

4c) Da un provvedimento infondato e tuttora *sub iudice* (scioglimento del Consiglio comunale di Ottaviano) sono derivati gli ulteriori provvedimenti in danno del ricorrente, che conserva uno stato di totale incensuratezza.

4d) Con riferimento all'ultimo inciso della relazione allegata circa le perplessità del Presidente dell'Amministrazione Provinciale "per la permanenza nel consiglio del ricorrente", va rilevato che il Consigliere di maggioranza ..., parimenti arrestato per la stessa vicenda ..., siede nel Consiglio senza destare allarme.

V) Eccesso di potere per paese disparità di trattamento.

Il consigliere provinciale ..., parimenti arrestato, è stato poi reintegrato nel Consiglio e giammai rimosso dal Ministro dell'Interno.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Prima Sezione di Napoli, con sentenza 8 aprile 1999 n. 992, ha respinto il ricorso.

Con ricorso depositato il 6 maggio 1999, il signor ... ha proposto appello avverso l'anzidetta sentenza, denunciandone l'illegittimità e reiterando, con più ampie argomentazioni, le censure già dedotte con il ricorso introduttivo.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio col patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato. La Provincia di Napoli si è costituita in giudizio e, con memoria depositata il 30 giugno 1999, ha chiesto la reiezione dell'appello.

Con memoria depositata il 9 ottobre 1999, l'appellante ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Diritto. Con il primo motivo l'appellante ripropone la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 legge 8 giugno 1990 n. 142, sollevata nel ricorso originario con generico riferimento agli artt. 3, 24, 51, 97, e 113 della Costituzione, in quanto l'indeterminatezza della fattispecie astratta, associata alla assoluta mancanza di contraddittorio, rende l'applicazione dell'istituto di estrema pericolosità.

Il motivo è infondato ed è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta.

L'art. 40 della legge 8 giugno 1990 n. 142 prevede che "con decreto del Presidente della Repubblica (oggi del Ministro dell'interno), su proposta del Ministro dell'interno, il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

Come ha esattamente rilevato il primo giudice, si tratta di una norma di chiusura del sistema di controllo sugli organi degli enti locali, volta a sanzionare o gravi deviazioni e illeciti degli amministratori e dei componenti degli organi elettivi degli enti locali, ovvero il rischio che sia lesa quel bene fondamentale di ogni collettività costituito dall'ordine pubblico. La disposizione, attesa la sua finalità, non può contenere una casistica minuziosa e tassativa delle fattispecie rilevanti, che, oltre ad essere impossibile, vanificherebbe lo stesso scopo della previsione normativa.

Nei limiti di una interpretazione rigorosa della nozione di ordine pubblico – inteso come sintesi di beni e valori sociali aventi rilievo primario, quali la quiete e la sicurezza pubblica, il cui pregiudizio può riflettersi negativamente sull'ordinato svolgersi dei rapporti interni della comunità locale - non v'è motivo alcuno per dubitare della costituzionalità della norma, né della sua coerenza col sistema e in particolare con la normativa di cui alla legge n. 55/1990.

Quanto alla dedotta inesistenza di una sentenza di condanna irrevocabile nei confronti del ricorrente, il Collegio osserva che la rimozione del ... è stata determinata principalmente dal "pericolo attuale di turbativa dell'ordine pubblico", ed in tale prospettiva, oltre a "numerose informative di reato", la relazione allegata al provvedimento impugnato evidenzia ulteriori motivi la cui presenza e gravità è stata adeguatamente ponderata.

Trattandosi poi di misura che esige interventi rapidi e decisi, la mancata previsione della possibilità dell'interessato di intervenire nel corso del procedimento, controdeducendo anche in forma meramente collaborativa, non contrasta con alcun principio costituzionale, non essendo incisa in alcun modo la possibilità di agire in via giurisdizionale dopo l'avvenuta rimozione.

Omissis.